



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 21/05/2020

FATTO

Parte ricorrente espone:

- di essere titolare dei Buoni Fruttiferi serie "Q/P" n. ***053 e n. ***054 del valore di £ 2 milioni ciascuno, entrambi emessi il 26/01/1987 e con scadenza il 31/12/2017, incassati in data 16/01/2018 per l'importo di €.13.431,94 (al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta di bollo) cadauno;
- che la suddetta titolarità discende da successione ereditaria in morte degli originari intestatari, deceduti in data 10/02/2006 e 17/05/1996 come da certificati di morte allegati (cfr. All.i nn. 3 e 4 al ricorso);
- che nella parte frontale dei titoli veniva apposto un timbro con la dicitura "Q/P" e nella parte posteriore, sulla griglia originariamente stampigliata, veniva apposto un timbro, con cui sono stati comunicati formalmente le variazioni dei tassi d'interesse per i primi 20 anni di vita, mentre nessuna indicazione è stata riportata per quelli successivi;
- che, recatosi presso l'ufficio dell'intermediario per chiedere l'incasso dei buoni, riscontrava delle discordanze tra i propri conteggi e quelli effettuati dall'intermediario e, in particolare gli veniva riferito che anche per il 5° scaglione non potevano applicarsi le condizioni riportate sul retro, ma i criteri di calcolo degli interessi indicati nel D.M. 13/06/1986;
- che i buoni oggetto di contestazione sono stati emessi dopo il D.M. del 13/06/1986;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che mentre per i primi 20 anni si può ritenere applicabile il saggio degli interessi riportati sul timbro e corrispondenti a quelli previsti dal D.M. 13/06/1986, la questione dirimente si incentra su quali interessi applicare per il periodo dal 21° al 30° anno;
- che si debba tutelare il legittimo affidamento dei risparmiatori sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo;
- che l'Arbitro Bancario Finanziario ha avuto modo di osservare in numerose occasioni che se si può ammettere che le condizioni di contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere *“che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere [...] diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”*.

Chiede, in conclusione che gli siano riconosciute le condizioni contrattuali descritte sui titoli e in particolare il rendimento originario stampato a tergo del titolo per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, la corresponsione di una somma pari a E 19.133,40 e il rimborso delle spese legali.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue:

- che i buoni in esame (recanti il timbro che indica l'appartenenza alla serie “Q/P”) appartengono alla serie “Q” e sono stati rilasciati, come previsto dall'art. 5 del D.M. 13/06/1986, utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti due timbri, uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore, l'altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato, nel quale è ribadita l'appartenenza del buono alla serie “Q/P”;
- che la parte ricorrente era a conoscenza sin dalla data del rilascio dei buoni che gli stessi appartenevano alla serie “Q” a motivo dell'apposizione del timbro sul fronte e sul retro dei titoli e conseguentemente a conoscenza (o comunque avrebbe potuto avere conoscenza utilizzando l'ordinaria diligenza) della misura dei tassi di interesse dei buoni della serie “Q”;
- che il D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della Serie Q, stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12%);
- che il D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interesse sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata in quanto, per il periodo dal 21° al 30° anno, seguiva ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto;
- che la domanda del cliente, volta ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, relativamente alla terza decade di durata, secondo l'originaria stampa impressa sui buoni medesimi, che è riferita alla serie “P”, e cioè ad una serie differente da quella dei buoni sottoscritti (che sono della serie “Q”), è infondata perché tutte le originarie indicazioni dei rendimenti stampati sul retro del Buono (per la serie “P”) è stata sostituita dai nuovi rendimenti relativi alla serie “Q”, in esecuzione di quanto prescritto dal più volte citato D.M.;
- che, pertanto, una volta appurato che i buoni in esame non potevano non essere che buoni della serie “Q”, ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Gazzetta Ufficiale dello stesso (così da ultimo Cass. SS.UU. n. 3963/2019); i titoli non indicano l'importo bimestrale dell'ultima decade perché il suddetto D.M. 13/06/1986 non prescrive che sia indicato, anche perché andrebbe ricalcolato essendo mutato il tasso;

- che la richiamata sentenza della Suprema Corte conferma la correttezza della condotta dell'intermediario nella parte in cui esclude espressamente, in generale, che possa farsi riferimento al principio dell'"affidamento" nel caso in cui sul buono sia presente "una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa" (nel nostro caso, buoni della Serie "Q/P") e con l'espressa indicazione di condizioni diverse.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con successiva memoria di repliche il cliente insiste per l'accoglimento delle istanze avanzate in sede di ricorso, deducendo ulteriormente che:

- non è dato comprendere perché il richiamato Decreto Ministeriale avrebbe imposto di modificare solo i tassi relativi ai primi 4 scaglioni di detenzione e lasciare inalterato l'ultimo decennio dove maturano la maggior parte degli interessi, anche considerato che i risparmiatori sono generalmente privi delle benché minime cognizioni tecniche;
- le Sezioni Unite nel 2019 hanno semplicemente inteso dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione e sul loro tenore letterale prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, cosicché le variazioni *medio tempore* del tasso di interesse disposte con decreti ministeriali comportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c.;
- contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto, l'unico riferimento per gli ultimi 10 anni è lasciato al timbro originario ed è proprio sulla base di tali condizioni che si è formato il consenso del risparmiatore.

DIRITTO

La presente controversia riguarda i BFP n.***053 e n. ***054 da £ 2.000.000 cadauno emessi il 26/01/1987, in relazione ai quali il ricorrente reclama il rendimento stampigliato originariamente a tergo per il periodo dal 21° al 30° anno in misura pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già liquidato. Il ricorrente dichiara di essere l'attuale titolare dei buoni oggetto di causa, per essere gli stessi caduti in successione a seguito della morte di entrambi i genitori, originari intestatari. Produce in atti, a conforto, documentazione successoria (cfr. All.i nn. 3 e 4 al ricorso)

I buoni in questione risultano emessi in data 26/01/1987 e, pertanto, successivamente all'entrata in vigore del D.M 13/06/1986. I titoli sono stati emessi su cartaceo originariamente appartenente alla serie "P", con successive correzione a mezzo di timbro che segnala l'appartenenza alla nuova serie "Q/P".

Presentano, sul retro, il timbro correttivo, posto sopra l'originaria tabella dei rendimenti, relativo alla nuova serie "Q/P" con indicazione del rendimento sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° il retro di ciascun titolo riporta la seguente originaria dicitura "*più lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*".

Viene perciò qui in rilievo il tema della tutela del legittimo affidamento dei sottoscrittori sull'applicazione dei rendimenti originariamente previsti sul titolo in difetto di timbri che abbiamo modificato tali rendimenti con riferimento all'ultimo decennio di durata degli stessi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La domanda, nella parte in cui si riferisce a conteggi operati da parte ricorrente che, tra l'altro, richiederebbe al Collegio una attività di tipo consulenziale, non può essere accolta. Resta invece da esaminare la domanda relativa ai criteri di calcolo applicabili.

Su tale questione si è pronunciato il Collegio di Coordinamento(decisione n. 6142/2020) : *“Da quest’angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni”*. Da tali considerazioni consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero della Serie Q/P, si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, come affermato nella citata sentenza della Corte di cassazione n. 13979 del 15/06/2007, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

D’altro canto tale rendimento originario può essere riconosciuto solo al netto della ritenuta fiscale, come previsto dal d.l. n. 556/1986.

La domanda di rimborso delle spese di difesa non può essere accolta stante la natura del presente procedimento e la serialità delle questioni trattate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA